

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E

UNIONCAMERE

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC), nella persona del Presidente Raffaele Cantone

E

L'Unione Italiana delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, Unioncamere), nella persona del Presidente Ivanhoe Lo Bello,

congiuntamente definite come "Parti",

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, con la quale sono state emanate disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e con cui è stata individuata l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, con cui sono state emanate disposizioni volte a garantire un migliore livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, nonché sono state ridefinite le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che, fra l'altro, ha assunto i compiti prima spettanti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 6 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ora abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ed al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1 della citata Legge 6 novembre 2012, n. 190);

Visto l'articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, il quale dispone che *“la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione”*;

Visto l'articolo 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;

Visto l'articolo 83, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale istituisce presso l'ANAC il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione;

Visto il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., ivi compresi gli aggiornamenti operati dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179) il quale, all'articolo 50, comma 2 prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

Visto l'art. 60, comma 2, del citato Decreto legislativo 82/2005 il quale prevede che, "ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale (tra cui il Registro delle Imprese e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate”;

Visto l'art. 62 bis del citato Decreto legislativo 82/2005 il quale prevede l'istituzione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e ne prevede l'utilizzo al fine di *“...favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi...”*;

Visto l'art. 63, comma 3, del citato Decreto legislativo 82/2005 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni collaborino per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di

agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 che ha dato attuazione alla direttiva 2013/37/UE di modifica della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ed il provvedimento del Garante in data 2 luglio 2015, "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

Considerato che l'ANAC ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici e degli incarichi;

Considerato che l'ANAC promuove la diffusione della cultura anticorruzione, della trasparenza e integrità nelle Pubbliche Amministrazioni e nella società civile, quali primari antidoti al fenomeno corruttivo;

Considerato che Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano, promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche;

Considerato che, in relazione alle attività di cui sopra, Unioncamere può stipulare, a fini di coordinamento, accordi di programma, intese, convenzioni in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale;

Considerato che è altresì interesse di Unioncamere supportare la rete delle Camere di commercio nella diffusione di una corretta conoscenza della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e integrità, anche attraverso iniziative di formazione;

Considerata la necessità di approfondire forme stabili ed efficaci di cooperazione tra l'ANAC e le camere di commercio, anche alla luce di quanto disposto dal citato Decreto legislativo 82/2005;

Considerato che l’Autorità e Unioncamere ritengono opportuno svolgere azioni, anche congiunte, per sostenere la legalità tra le imprese, valorizzando le conoscenze e le esperienze maturate dalle rispettive organizzazioni nell’ambito della prevenzione del rischio corruzione e di conoscenza degli adempimenti a carico delle imprese stesse;

Considerato che dette azioni devono essere altresì finalizzate a far conoscere alle imprese, soprattutto di piccola dimensione - le quali costituiscono il principale asse dell’economia italiana - le opportunità di tutela offerte dall’attività di anticorruzione che le amministrazioni pubbliche devono attivare;

Considerato che tra le iniziative a favore delle imprese possono essere organizzati eventi di informazione e accompagnamento per la riduzione e il contenimento del rischio corruzione attraverso momenti divulgativi di tipo convegnistico, formativo e anche attraverso strumenti divulgativi digitali per facilitare il massimo della fruizione.

Considerato che tale cooperazione, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, deve tendere a soddisfare precipuamente i bisogni di conoscenza e di indirizzo dei soggetti preposti alle diverse attività e contestualmente semplificare e coordinare le procedure e gli adempimenti in capo ai soggetti vigilati, adottando modalità di dialogo e di interscambio tra procedure informatiche facenti capo all’Autorità e ad Unioncamere;

Considerato che l’interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi consentono di mettere a disposizione delle diverse amministrazioni uno strumento sempre più efficace nell’attività di monitoraggio e vigilanza nel settore della trasparenza e dei contratti pubblici, con la conseguente ottimizzazione del sistema di raccolta delle informazioni;

Considerato che le Camere di Commercio si avvalgono della società *in house* Infocamere per lo svolgimento della propria funzione istituzionale di predisposizione, tenuta conservazione e gestione, secondo tecniche informatiche del Registro delle imprese e del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.);

Considerato che Infocamere ha per scopo statutario il compito di approntare, organizzare e gestire, nell’interesse e per conto delle Camere di commercio stesse, un sistema informatico nazionale in grado di trattare e di distribuire in tempo reale anche a soggetti terzi atti documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblica notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi, repertori tenuti dalle camere stesse;

Vista la convenzione per la cooperazione applicativa sottoscritta tra la soppressa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e Unioncamere il 26 luglio 2012, che si intende abrogata e sostituita dalla presente;

Vista la convenzione sottoscritta tra la soppressa Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e Unioncamere l'11 maggio 2010;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Art. 1

Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo ha ad oggetto:

- a) la ricerca di stabili ed efficaci forme di cooperazione, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, al fine di promuovere iniziative sui temi della lotta alla corruzione, della trasparenza e dell'integrità; in tale ambito, in particolare, Unioncamere si impegna a garantire la massima diffusione presso le Camere di commercio, e dunque, per il loro tramite, nel mondo imprenditoriale, della cultura della legalità, dell'etica pubblica e della trasparenza, anche attraverso la realizzazione di iniziative formative, l'organizzazione di studi e progetti di ricerca, incontri, conferenze e seminari, cui l'ANAC si impegna a fornire il proprio contributo all'occorrenza nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;
- b) l'impegno di Unioncamere nell'azione di coordinamento delle Camere di commercio al fine di mettere a disposizione dell'ANAC le esperienze maturate nelle Camere stesse, che potranno costituire un utile supporto conoscitivo per lo svolgimento delle competenze istituzionali dell'Autorità stessa, con particolare riferimento alla definizione del PNA;
- c) la sperimentazione di un sistema di analisi del contesto esterno ai fini delle attività svolte dalle amministrazioni in materia di analisi e valutazione del rischio corruzione, anche attraverso l'individuazione di indicatori di rischio. Tale sistema di analisi si potrà avvalere del patrimonio informativo del sistema camerale, a partire dal Registro delle Imprese, relativo alle imprese italiane e al sistema economico e territoriale, unitamente alla conoscenza del fenomeno corruttivo maturato dall'ANAC;
- d) la disciplina del reciproco scambio di informazioni, nel rispetto degli obiettivi del piano di e-government volti ad assicurare la condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, per le finalità di:
 - favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi;
 - assicurare l'efficacia, la trasparenza ed il controllo in tempo reale dell'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture;

- e) la valorizzazione degli strumenti digitali a partire da quelli contenuti nel Registro delle Imprese, per consentire la massima divulgazione delle informazioni volte alla trasparenza e certezza degli assetti giuridici economici e finanziari delle imprese.

Art. 2

Modalità esecutive

1. Le Parti individuano come Referenti per l'attuazione del presente Protocollo:

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- sul piano programmatico, il Presidente;
- sul piano operativo, il Segretario Generale.

Per Unioncamere:

- sul piano programmatico, il Presidente;
- sul piano operativo, il Segretario Generale.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
3. I Referenti promuovono l'attivazione delle iniziative previste nell'ambito della presente intesa e, anche eventualmente attraverso un loro delegato all'uopo designato, monitorano la realizzazione degli interventi e propongono gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati.
4. Per realizzare gli obiettivi previsti dall'intesa e promuoverne le attività, le Parti possono stipulare singoli accordi operativi su specifiche progettualità, eventualmente individuando i Referenti operativi dei singoli accordi.
5. Gli accordi operativi di cui al punto precedente, da approvarsi con le stesse modalità del presente Protocollo, costituiscono parte integrante di quest'ultimo.

Art. 3

Sicurezza delle informazioni e privacy

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo dovranno essere improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, nonché al rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "*Codice in materia di protezione di dati personali*" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Oneri finanziari

1. In attuazione del presente protocollo non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

Art. 5

Durata, rinnovo e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza.
2. In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
3. Lo stesso potrà essere modificato anche prima della scadenza, sempre previo accordo fra le Parti e nelle stesse forme della sua prima adozione, qualora emergessero ulteriori profili di interesse collaborativo ovvero esigenze di precisazione degli ambiti di collaborazione già previsti.
4. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.
5. Al fine di mantenere la continuità operativa e gli scambi dati già in essere, gli accordi operativi per lo scambio di informazioni derivanti dalla convenzione previgente citata nelle Premesse continuano a sussistere sino all'espressa disdetta con preavviso scritto da parte di una delle parti secondo quanto riportato ai commi precedenti.

Art. 6

Tutela dell'immagine

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.
2. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

Art. 7

Controversie

1. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 8

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;
per Unioncamere unioncamere@cert.legalmail.it;

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Roma, 21 Dicembre 2016

Il Presidente

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

firmata digitalmente da

Raffaele Cantone

Il Presidente

dell'Unione Italiana delle Camere di commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura

firmata digitalmente da

Ivanhoe Lo Bello